

ACCORDO

TRA

REGIONE UMBRIA,

UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.p.A.

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

PER

disciplinare il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 – secondo periodo – del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.



L'anno duemiladiciasette il giorno quindici del mese di dicembre in Perugia, presso la sede di Regione Umbria si sono riuniti:

- in rappresentanza della Regione Umbria codice fiscale 8000130544, la Dott.ssa Catuscia Marini, nata a Todi il 25 settembre 1967, in qualità di Presidente pro-tempore;
- in rappresentanza della Umbria TPL e Mobilità S.p.A. codice fiscale 03176620544, il Dott. Pasquale Pasquini, nato a Roma il 29 dicembre 1967, in qualità di Coordinatore Responsabile su procura dell'Amministratore Unico della stessa Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.;
- in rappresentanza della Società RFI S.p.A. codice fiscale 01585570581, l'Ing. Maurizio Gentile, nato a Sulmona (AQ) il 16 settembre 1955, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

di seguito congiuntamente definite anche come le "Parti".

PREMESSO CHE:

- A. con il D. Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni con cui la Regione Umbria ha assunto le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale e che il medesimo D. Lgs. ha previsto che le Regioni subentrino allo Stato, quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, sulla base dell'accordo di programma del 02/03/2000 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Umbria;
- B. ai sensi del citato Accordo di Programma del 02/03/2000 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Umbria sono state definite le modalità per *"il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a Ferrovia Centrale Umbra"* incluso il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti necessari all'esercizio della stessa rete ferroviaria;
- C. in data 11/04/2000 è stata costituita la società Ferrovia Centrale Umbra S.r.l., a totale capitale pubblico regionale, che è subentrata con decorrenza 01/01/2001 alla ex Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Centrale Umbra in forza del DPCM del 16/11/2000;
- D. la concessione di cui Ferrovia Centrale Umbra S.r.l. era titolare comprendeva sia l'esercizio del trasporto ferroviario sia la gestione della Ferrovia Centrale Umbra;
- E. in data 26/11/2010 è stata costituita Umbria TPL e Mobilità S.p.A. attraverso la fusione delle aziende pubbliche già affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Umbria tra cui Ferrovia Centrale Umbra S.r.l. Con decorrenza 01/12/2010 Umbria TPL e Mobilità S.p.A. è subentrata in tutte le attività esercite dalle Aziende fuse nonché in ogni loro situazione giuridica, elemento patrimoniale, sia attivo che passivo;
- F. in data 21/09/2011 la Regione Umbria ha affidato in concessione d'uso gratuito a Umbria TPL e Mobilità S.p.A., esclusivamente ai fini patrimoniali, la sede rotabile, le relative pertinenze ed i beni immobili, già di proprietà regionale, che attenevano alla Ferrovia Centrale Umbra, costituita dalla linea Sansepolcro – Terni e diramazione Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna, il tutto come meglio individuato nel verbale di consegna dei beni immobili della ferrovia dallo Stato alla Regione, questa rappresentata dall'Agenzia del Demanio filiale di Perugia; verbale sottoscritto il 7 giugno 2007 prot. n. 3427/2007. Ai sensi dell'art. 3 della predetta concessione, l'uso dei beni sopra descritti è stato concesso a Umbria TPL e Mobilità S.p.A. per l'esercizio dei servizi ferroviari relativi alla Ferrovia Centrale Umbra, per la gestione della relativa infrastruttura

e per la loro valorizzazione. La scadenza della predetta concessione è fissata al 20 ottobre 2020;

- G. in data 16/12/2012 è stato sottoscritto il “Contratto di Programma per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale” tra la Regione Umbria e la Società Umbria TPL e Mobilità S.p.A. per il periodo 01/01/2011-31/12/2012. L’atto che ha per oggetto la definizione dei rispettivi obblighi per la gestione delle infrastrutture facenti parte della Ferrovia Centrale Umbra prevede un contributo annuo pari all’importo netto di 4.937.327,95 euro a carico della Regione Umbria;
- H. in data 16/05/2013 è stata costituita Umbria Mobilità Esercizio S.r.l. alla quale è stato conferito, con decorrenza dal 01/03/2014, da Umbria TPL e Mobilità S.p.A. l’esercizio delle attività di trasporto pubblico di interesse regionale e locale. A partire quindi dalla suddetta data 1° marzo 2014 la Società Umbria TPL e Mobilità S.p.A. manteneva la sola Gestione dell’Infrastruttura Ferroviaria;
- I. con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;
- J. l’articolo 4 del D. Lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 recepisce la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e istituisce l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF), la quale ha assunto le attribuzioni in materia di sicurezza ferroviaria indicate nel D. Lgs. n. 112 del 15 luglio 2015 e già esercitate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e/o dalle società del Gruppo FS;
- K. il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 di recepimento della direttiva 2012/34/UE prevede, nel quadro di un più ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato ed il Gestore dell’infrastruttura, che i rapporti tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e lo Stato siano regolati da un atto di concessione e da uno o più “Contratti di Programma”;
- L. l’art. 15, comma 3 del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede che nei Contratti di Programma tra RFI e lo Stato sia disciplinata la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria ed a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e l’entità dei diritti di accesso all’infrastruttura;
- M. l’articolo 47 comma 4 – secondo periodo, del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017, stabilisce che le Regioni, i Gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere Accordi e stipulare Contratti per disciplinare la realizzazione di interventi sulla rete ferroviaria regionale ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali;

CONSIDERATO CHE:

1. la Regione Umbria e Umbria TPL e Mobilità S.p.A., nel ruolo rispettivamente di Proprietario e di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale ai sensi delle precedenti premesse E ed H, intendono avvalersi della facoltà concessa dalla normativa richiamata alla precedente premessa M, concludendo con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il presente Accordo volto a disciplinare gli impegni delle Parti per il successivo subentro della medesima nella gestione delle reti regionali umbre;

2. la rete regionale umbra, già connessa all'infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI S.p.A. nelle stazioni di Perugia Ponte San Giovanni e Terni, presenta evidenti potenzialità la cui piena attuazione può essere conseguita solo attraverso una gestione unitaria per il tramite di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. stessa. Tale assetto unitario determina positive ricadute per il sistema di trasporto pubblico locale e nazionale, nonché benefici in termini di incremento dei livelli di sicurezza e di razionalizzazione nell'impiego delle risorse;
3. con nota trasmessa alla Regione Umbria a mezzo PEC da Umbria TPL e Mobilità S.p.A., prot. 390/2017 del 04-09-2017, firmata dal Direttore dell'esercizio ferroviario Dott. Ing. Mauro Fagioli, si comunicava "...omissis...*la sospensione dell'esercizio ferroviario commerciale sulle linee in oggetto (Umbertide-Sansepolcro ed Umbertide-Terni) a partire dalle 00,00 del 13 settembre p.v. e la sostituzione dello stesso con servizi con modalità automobilistica*". La nota citata riportava altresì "*Lo scrivente ha peraltro provveduto ad evidenziare all'Amministratore Unico di Umbria TPL e Mobilità spa la necessità di garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti minimi idonei ai trasferimenti ed ai movimenti dei mezzi d'opera strumentali allo svolgimento dei lavori di manutenzione ed adeguamento già pianificati da Umbria TPL e Mobilità Spa, compresi quelli previsti nell'ambito dell'Accordo stipulato tra la Regione Umbria, Ministero dei Trasporti e RFI (in data 19 giugno 2017), alla luce delle attività di adeguamento della rete agli standard nazionali con le risorse di cui ai Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) assentiti alla Regione Umbria, che richiede la disponibilità sistematica delle necessarie risorse umane, strumentali ed economiche. Altresì in tal modo potrà essere assicurato il transito tra Umbertide e Terni, del materiale rotabile dell'impresa ferroviaria Busitalia per necessità manutentive strumentale alla continuità dei servizi contrattualizzati in sub affidamento dalla Direzione Regionale Trenitalia Lazio sulla relazione Terni-Rieti-L'Aquila, Terni - Roma e dalla Direzione Regionale Trenitalia Umbria tra Perugia Ponte San Giovanni e Terontola.*";
4. dal contenuto della citata nota a firma del Direttore dell'esercizio ferroviario si ribadisce che trattarsi di "*sospensione temporanea all'esercizio commerciale*" della linea ferroviaria in argomento, comportando, pertanto, il necessario utilizzo e mantenimento in uso della stessa linea onde permettere il transito ai convogli sopra detti e quelli strumentali alla esecuzione degli interventi di manutenzione, ammodernamento e adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria e che tutte le attività di verifica, controllo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria risultano non interrotte da parte degli addetti di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., proprio per le motivazioni sopra esposte;
5. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è inoltre l'unico soggetto possessore, in ambito nazionale, dell'Autorizzazione di Sicurezza rilasciata dall'ANSF titolo, tra l'altro, che ricomprende – ai sensi dell'art. 15 comma 1, lett. b del D. Lgs 162/2007 – l'adozione di misure per soddisfare i requisiti necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 Premesse ed allegato

1. Le Premesse, i Considerato e l'Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Definizioni

1. In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Accordo, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:
 - a. FCU (Ferrovia Centrale Umbra), anche detta Rete: la linea ferroviaria Sansepolcro – Terni e diramazione Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna compresi i raccordi e gli impianti relativi alle suddette tratte ferroviarie e/o necessari alla loro gestione;
 - b. IFN (Infrastruttura Ferrovia Nazionale): Infrastruttura così come definita dall'articolo 3, lettera b del D. Lgs. 112/2015 ed in concessione a RFI ai sensi del DM 138-T/2000;
 - c. Linee Regionali:
 - Sansepolcro – Umbertide;
 - Umbertide – Terni e la diramazione Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna;
 - i relativi sedimi, le pertinenze, gli impianti e gli immobili (esclusi i depositi) strettamente funzionali all'esercizio delle stesse Linee.
 - d. RFI ovvero Gestore Nazionale: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Articolo 3 Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina il complesso di obblighi che le Parti assumono, ognuno per la propria parte e nel rispetto esclusivo delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire, tramite cessione di ramo d'azienda, il subentro di RFI nella gestione delle linee regionali umbre, oggetto del presente Accordo, in conformità a quanto previsto alla precedente premessa M e al successivo articolo 4.
2. In caso di emanazione dei Decreti Ministeriali di cui all'articolo 47, comma 5, del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017, le Parti riconoscono che il presente Accordo cesserà di avere effetto limitatamente a quelle Linee Regionali che assumeranno la qualificazione di Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.
3. Il perimetro delle Linee Regionali, attualmente gestite da Umbria TPL e Mobilità S.p.A., che saranno oggetto degli interventi comprende:
 - Sansepolcro – Umbertide;
 - Umbertide – Terni e la diramazione Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna;
 - i relativi sedimi, le pertinenze, gli impianti e gli immobili (esclusi i depositi) strettamente funzionali all'esercizio delle stesse Linee.

Articolo 4 Durata ed efficacia

1. L'effetto del presente Accordo, segnatamente il subentro di RFI nella gestione delle Linee Regionali, è subordinato all'effettuazione di un affiancamento tra Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e RFI S.p.A., della durata di sei mesi e al verificarsi comunque di tutte le seguenti condizioni:
 - a. realizzazione di tutte le attività e procedure preliminari e funzionali al percorso di trasferimento del ramo d'azienda di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., strettamente connesso

alla gestione delle Linee Regionali, a RFI ed alla sottoscrizione del relativo Contratto Definitivo da sottoporre alla preventiva approvazione dei rispettivi organi competenti;

- b. invio all'ANSF, da parte di RFI, dell'apposito "Dossier di Accettazione di Sicurezza" relativo al perimetro delle Linee Regionali oggetto del presente Accordo, in virtù dell'art 15 del D. Lgs. 162/2007 nonché al punto 4.2 del Decreto ANSF 4/2012;
 - c. rilascio a favore di RFI di un nuovo Atto di Concessione, da parte della Regione Umbria, avente ad oggetto la gestione, lo sviluppo, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Linee Regionali su cui la medesima esercita le funzioni ed i compiti previsti ai sensi del D. Lgs. 422/97 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. sottoscrizione tra la Regione Umbria e RFI di apposito Contratto di Programma regionale, Parte Servizi e Parte Investimenti, volto a disciplinare il reperimento e l'erogazione dei finanziamenti necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario del complesso di attività oggetto della concessione di cui sopra.
2. Al verificarsi delle condizioni indicate al precedente comma 1, e comunque entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione, il presente Accordo cessa di produrre effetti salvo diverso accordo tra le Parti atto a prolungarne la validità.

Articolo 5

Attivazioni delle prestazioni

1. Le Parti si danno atto che dal momento del subentro di RFI nella gestione delle Linee Regionali, la stessa svolga anche le funzioni essenziali relative alla determinazione e riscossione dei canoni e all'assegnazione di capacità dell'infrastruttura, incluse sia la definizione e la valutazione, sia la disponibilità e l'assegnazione delle singole tracce orarie. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura verrà pubblicato a cura di RFI nel prospetto informativo della rete regionale.

Articolo 6

Impegni delle Parti

1. Nel cronoprogramma allegato al presente Accordo (cfr. allegato 1) le Parti definiscono la tempistica di attuazione degli impegni propedeutici al realizzarsi delle condizioni, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettere a., b., c. e d., a cui è subordinato il subentro di RFI nella gestione delle Linee Regionali.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione Umbria si impegna a:
 - a. rilasciare in favore di RFI, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Cessione del ramo d'azienda di cui al precedente art. 4 comma 1, lett. a., una nuova concessione avente ad oggetto la gestione, lo sviluppo, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Linee Regionali, dichiarando contestualmente, d'intesa con Umbria TPL e Mobilità S.p.A., cessata la concessione di cui alla precedente premessa F limitatamente alla gestione delle Linee Regionali. In tal senso l'efficacia del Contratto di Cessione del ramo d'azienda sarà subordinata al rilascio della nuova concessione prevista dal presente punto
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, Umbria TPL e Mobilità S.p.A. si impegna a:
 - a. prestare a RFI tutta la cooperazione necessaria per consentire che il subentro nella gestione delle Linee Regionali avvenga senza pregiudicare la continuità dell'esercizio ferroviario attraverso un affiancamento operativo di sei mesi;
 - b. curare tutte le attività necessarie al trasferimento in capo a RFI della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura delle Linee Regionali, in particolare le attività necessarie per la cessione del ramo d'azienda strettamente funzionale all'esercizio

delle linee ferroviarie oggetto del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente applicabile in materia;

- c. manlevare e tenere indenne RFI da qualsiasi rivendicazione e/o pretesa relativa al pregresso rapporto di lavoro da parte dei dipendenti di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. che saranno assunti in RFI, nonché da parte di dipendenti di società terze che hanno intrattenuto a qualsiasi titolo rapporti contrattuali con Umbria TPL e Mobilità S.p.A.;
 - d. manlevare e tenere indenne RFI da qualsiasi passività che dovessero emergere riconducibili a violazioni degli obblighi di legge o di contratto, a mero titolo esemplificativo obblighi retributivi, fiscali, assistenziali e previdenziali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Con la sottoscrizione del presente Accordo, RFI si impegna a:
- a. garantire al personale trasferito con il ramo d'azienda i trattamenti di cui all'articolo 2112 c.c.
5. Una volta verificatosi il subentro di RFI nella gestione delle Linee Regionali, la stessa:
- a. gestirà le Linee Regionali, nel rispetto degli standard e della normativa di settore ad esse applicabili, incluse le norme e gli standard individuati da RFI per gestire il transitorio sino a loro avvenuto adeguamento riportate nel "Dossier di Accettazione di Sicurezza" di cui al precedente articolo 4, garantendo, al contempo, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ed assicurando la gestione della circolazione dei treni;
 - b. procederà alla progettazione ed alla realizzazione degli investimenti necessari per lo sviluppo delle Linee Regionali in conformità a quanto definito nel Contratto di Programma Parte Investimenti (cfr. art.4, comma 1, lettera d);
 - c. provvederà ad un allineamento sia dei parametri tecnici di gestione, sia della consistenza del personale, nell'ottica di una gestione coerente con quanto realizzato sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Articolo 7

Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al maggior danno, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra Parte, nelle seguenti ipotesi:
 - a. inadempimento da parte della Regione Umbria agli obblighi assunti nel Contratto di Programma regionale, Parte Servizi e Parte Investimenti, sottoscritto con RFI;
 - b. rilevanti e ripetute condotte, da parte di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., ostative alla regolare gestione dell'esercizio ferroviario delle Linee Regionali;
 - c. rilevanti e ripetuti inadempimenti da parte di RFI degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 5.

Articolo 8

Recesso

1. Regione Umbria e RFI, a loro insindacabile giudizio, e senza necessità di giustificazioni, potranno recedere dal presente Accordo, previa comunicazione scritta inviata all'altra Parte tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, non prima che siano decorsi 3 (tre) anni dall'acquisizione di efficacia dello stesso.

Articolo 9

Componimento bonario

1. Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e RFI, previa immediata comunicazione alla Regione Umbria, si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. A tal fine, ove entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal sorgere della controversia non sia stato possibile raggiungere un'intesa, sarà predisposta da tali soggetti una relazione sui fatti oggetto di controversia da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Delegato di RFI e dell'Amministratore Delegato di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., i quali, esaminata la relazione, dovranno accordarsi, ove possibile, entro i successivi 15 giorni lavorativi. Se entro detto termine non verrà raggiunto un accordo, i Vertici di RFI e di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. si riservano il diritto di risolvere la controversia secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.

Articolo 10

Foro competente

1. Fermo restando l'espletamento delle procedure di cui al precedente art. 9, per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Perugia.

Articolo 11

Garanzie

1. I beni oggetto del presente Accordo, che saranno trasferiti a RFI nella cessione del ramo d'azienda, sono stati debitamente autorizzati in conformità alle norme Urbanistiche ed Ambientali applicabili e sono gestiti e/o mantenuti in conformità alla normativa in materia ambientale vigente e, alla data di efficacia del presente Accordo, non ricorrono circostanze da cui possono scaturire, in ragione dell'uso cui tali beni sono destinati, passività ambientali, urbanistiche e/o altri obblighi a carico di RFI. A riprova di quanto sopra Umbria TPL e Mobilità S.p.A. fornirà a RFI, qualora richiesto, copia delle autorizzazioni/attestazioni previste dalle normative nazionali/regionali o comunali applicabili.
2. In materia di garanzie per vizi troveranno applicazione gli art. 1490 e seguenti del codice civile.

Letto, accettato e sottoscritto

Perugia, 15 dicembre 2017

– per la Regione Umbria: **Catiuscia Marini**

– per la Società Umbria TPL e Mobilità S.p.A.:

Pasquale Pasquini

– per la Società R.F.I. S.p.A.: **Maurizio Gentile**

ALLEGATO 1
ALL'ACCORDO
TRA

REGIONE UMBRIA,

UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.p.A.

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

PER

disciplinare il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.



Allegato 1: Cronoprogramma all'Accordo tra Regione Umbria, UM e RFI

Tempistica di attuazione degli impegni propedeutici al realizzarsi delle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a., b., c. e d.

	Owner	2018											
		Mesi											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Subentro di RFI nella gestione delle Linee Regionali umbre		[Barra continua da mese 1 a 6]											
a. Trasferimento del ramo d'azienda di FCU a RFI		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 1: analisi e valutazioni preliminari		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Definizione ramo d'azienda ed individuazione della tipologia di operazione	FCU, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Definizione e preparazione data room	FCU	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Completamento attività di due diligence (contabile-fiscale, finanziaria, legale, lavoro ed immobiliare)	FCU, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Elaborazione Business plan e valutazione del ramo	FCU, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 2: accordi operativi		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Affiancamento operativo	FCU, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Accordo e procedura sindacale	FCU, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 3: closing		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Passaggi istituzionali per sottoscrizione atti di finalizzazione	Regione, FCU, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Finalizzazione atti e closing dell'operazione	Regione, FCU, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
b. invio all'ANSF dell'apposito "Dossier di Accettazione di Sicurezza"		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 1: predisposizione documentazione		[Barra continua da mese 1 a 6]											
predisposizione Dossier di Accettazione	FCU, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 2: passaggi istituzionali		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Condivisione con l'ANSF del Dossier di accettazione	FCU, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 3: closing operazione		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Invio da parte di RFI del Dossier di Accettazione all'ANSF	RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
c. Rilascio a favore di RFI di un Atto di Concessione da parte della Regione		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 1: perimetrazione e predisposizione nuovo atto di concessione		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Perimetrazione puntuale asset e definizione elementi principali della Concessione (eg: durata)	Regione, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Predisposizione e condivisione atto di Concessione	Regione, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 2: passaggi istituzionali		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Passaggi istituzionali propedeutici al rilascio del nuovo atto di concessione	Regione, FCU	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 3: rilascio nuovo atto di concessione a RFI		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Rilascio nuovo atto di concessione a favore di RFI e contesuale revoca a FCU del precedente atto	Regione	[Barra continua da mese 1 a 6]											
d. Sottoscrizione Contratto di Programma regionale (Regione/RFI)		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 1: predisposizione documentazione		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Definizione e condivisione elementi principali del Contratto di Programma	Regione, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Predisposizione e condivisione Contratto di Programma Regionale con RFI	Regione, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 2: passaggi istituzionali		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Passaggi istituzionali propedeutici al rilascio del Contratto di Programma Regionale con RFI	Regione, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											
Fase 3: sottoscrizione Contratto di Programma con RFI		[Barra continua da mese 1 a 6]											
Sottoscrizione Contratto di Programma Regionale con RFI	Regione, RFI	[Barra continua da mese 1 a 6]											